



*Comune di Afragola*

N. Protocollo : \_\_\_\_\_

N. Ordinanza : OrdDec00050/2020

**ORDINANZA SINDACALE**

**OGGETTO : revoca parziale dell'Ordinanza Sindacale n. 00049/2020 del 16/03/2020.**

**IL SINDACO**

**Premesso che:**

- con Ordinanza Sindacale n. OrdDec00049/2020 del 16/03/2020 è stata disposta la sospensione di alcune attività fra cui costruzioni e manutenzioni di edifici e costruzioni specializzate, commercio all'ingrosso e al dettaglio di veicoli, autolavaggi, agenzie di viaggi, nonché di tutte le fabbriche presenti sul territorio ad esclusione di quelle di produzione e lavorazione di alimenti e bevande.
- la richiamata Ordinanza è stata giustificata dall'esigenza di evitare il perdurare della circolazione di persone che, nella quasi totalità dei casi, giustificano gli spostamenti con l'esigenza di dover svolgere alcune attività produttive e/o recarsi presso le attività di commercio consentite;
- tale stato di fatto non consente alle Forze dell'ordine e al Comando di Polizia Municipale un adeguato controllo delle disposizioni di carattere generale, vale a dire spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità che, conseguentemente, rappresentano un ulteriore insorgenza di emergenza di carattere sanitario;
- le motivazioni sottese all'emissione del richiamato provvedimento sono contenute nei DPCM del 4 marzo e 11 marzo 2020, nonché nel D.L. n. 6 che richiama interventi finalizzati ad "evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus";
- il Sindaco quale autorità in materia di sanità o di igiene pubblica adotta, ex art. 50 comma 5 D.Lgs. n. 267/2000, provvedimenti contingibili e urgenti per il contenimento e la riduzione del pericolo per la salute, estrinsecantisi nella diffusione sul territorio comunale del COVID- 19;
- tra le attività indicate nell'Ordinanza n. OrdDec00049/2020 del 16/03/2020, sono inserite le fabbriche presenti sul territorio ad esclusione di quelle di produzione e lavorazione di alimenti e bevande, nonché le costruzioni e manutenzioni di edifici e costruzioni specializzate che obiettivamente non determinano un aumento considerevole di soggetti che si spostano sul territorio comunale in assenza di comprovate esigenze lavorative;

**Tutto ciò premesso,**

revoca l'Ordinanza OrdDec00049/2020 del 16/03/2020 nella parte in cui dispone la sospensione delle attività di Costruzioni e manutenzioni di edifici e costruzioni specializzate, nonché di tutte le fabbriche presenti sul territorio ad esclusione di quelle di produzione e lavorazione di alimenti e bevande.

Fermo le restanti disposizioni di sospensione delle attività contenute nella Ordinanza n. OrdDec00049/2020 del 16/03/2020

## AVVERTE

1. che la violazione delle prescrizioni contenute nell'Ordinanza n. OrdDec00049/2020 del 16/03/2020 non revocate per effetto del presente provvedimento, nonché per la parte in cui l'ordine è diretto a destinatari individuabili, comporta il loro deferimento all'A.G., per la violazione dell'articolo 650 c.p., con salvezza delle ulteriori previsioni della normativa vigente, in relazione agli altri reati ravvisabile come conseguenza indiretta della violazione.

## MANDA

Al direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL distretto Napoli Nord2

A tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio, alla Polizia Municipale di Afragola per la verifica di ottemperanza e per la puntuale esecuzione.

Al Prefetto della Provincia di Napoli, per il coordinamento delle forze di Polizia e per il coordinamento provinciale che dovesse emergere dalla fattispecie descritta nella presente ordinanza.

Al Presidente della Giunta regionale e al Presidente della Città Metropolitana di Napoli, per le valutazioni in ordine alla eventuale rilevanza del fenomeno fronteggiato con la presente ordinanza in ambiti territoriali sovra comunali.

## COMUNICA

Il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione all'albo pretorio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio o dalla successiva data di notifica o, in alternativa, nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla medesima data, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

## FORMULA ESECUTIVA

Il presente atto – diventato efficace ed esecutivo conformemente alle previsioni degli articoli 21-*bis* e 21-*quater* della legge n. 241/1990 – deve essere portato ad esecuzione *ad horas*.

Pertanto, chiunque cui spetti, per legge, in relazione alle proprie competenze, è comandato per l'esecuzione della parte precettiva dello stesso.

Comune di Afragola li, 16/03/2020

IL SINDACO  
CLAUDIO GRILLO

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*